

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/LUGLIO-SETTEMBRE 2019

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1.....	8
Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi	

PRASSI

2.1.....	10
Nota prot.n.73328 del 12 luglio 2019 - Fatturazione elettronica – Chiarimenti in merito alle autofatture – Estrazione dei beni dai depositi IVA	
2.2.....	11
Nota n. 69283/RU del 12/07/2019 - Legge 28 giugno 2019, n.58, conversione in Legge del Decreto legge 30 aprile 2019, n.34, recante " <i>Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi</i> "	
2.3.....	13
Nota n. 91956 del 26/07/2019 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR	
2.4.....	16
Nota n. 93087/RU del 30/07/2019 - Accordo di partenariato economico UE/Giappone. Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell'APE UE-Giappone in relazione alle procedure di origine	
2.5.....	18
Nota n. 99025 del 7 agosto 2019 – Nuova procedura di transito in Turkmenistan	

2.6	18
Nota n. 125796 del 12 settembre 2019 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-07-2019 al 12-01-2020)	
2.7	19
Nota prot.n.126091/RU del 24 settembre 2019	
2.8	19
Nota n. 139382 del 27 settembre 2019 - Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e Operatore Economico Autorizzato (AEO): avvio del nuovo sistema unionale per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni. Estensione in esercizio a partire dal 1° ottobre 2019	

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1	21
Circolare n. 4 del 26 giugno 2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 35, comma 3- <i>bis</i> . Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo. Decreto 4 giugno 2019 12	
1.2	22
Nota prot. 30647/RU del 2 luglio 2019 - Integrazione dei servizi digitali per la gestione dei rinnovi delle comunicazioni da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art.4 del DM 12/04/2018 e per la gestione delle rettifiche degli atti di assenso e delle comunicazioni – TRADERS - Istruzioni operative	

1.3	22
Nota n. 84845 del 24 luglio 2019 - Microbirrificio - Integrazione della Nota n. 121555 del 4 novembre 2014 - Digitalizzazione Accise: obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti "Microbirrifici" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019	
1.4	23
Direttiva n. 131411 del 20/09/2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi	
1.5	24
3° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 137903 del 26 settembre 2019	

GIURISPRUDENZA

2.1	26
Corte di Cassazione sentenze da 24259 a 24263 depositate il 30 settembre 2019	

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1	27
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 <i>Delibera 09 luglio 2019 - 296/2019/E/gas</i>	

1.2	28
Determinazione, in via definitiva, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2019	
<i>Delibera 09 luglio 2019 - 297/2019/R/gas</i>	
1.3	28
Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dal 1 ottobre 2019	
<i>Delibera 09 luglio 2019 - 301/2019/R/gas</i>	
1.4	30
Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016	
<i>Delibera 16 luglio 2019 - 305/2019/R/gas</i>	
1.5	31
Conferimento di capacità di trasporto presso il punto di entrata di Mazara del Vallo	
<i>Delibera 16 luglio 2019 - 308/2019/R/gas</i>	
1.6	31
Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità 642/2018/E/gas sulle reti di distribuzione del gas naturale della società CO.M.E.S.T. S.r.l.	
<i>Delibera 16 luglio 2019 - 314/2019/E/gas</i>	
1.7	32
Aggiornamento, per il mese di agosto 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 23 luglio 2019 - 319/2019/R/gas</i>	

1.8	32
Valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale relativi al 2017 e 2018 e revisione del termine per la presentazione dei Piani relativi al 2019	
<i>Delibera 30 luglio 2019 - 335/2019/R/gas</i>	
1.9	34
Aggiornamento per il mese di settembre 2019 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 27 agosto 2019 - 362/2019/R/gas</i>	
1.10	34
Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela – modifiche al TIVG a partire dall'1 gennaio 2020	
<i>Delibera 03 settembre 2019 - 366/2019/R/gas</i>	
1.11	35
Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Italgas Reti S.p.a. avverso le deliberazioni 9 aprile 2019, 98/2019/R/gas e 128/2019/R/gas	
<i>Delibera 10 settembre 2019 - 369/2019/C/gas</i>	
1.12	36
Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG	
<i>Delibera 24 settembre 2019 - 384/2019/R/gas</i>	
1.13	37
Aggiornamento, per il mese di ottobre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 24 settembre 2019 - 385/2019/R/gas</i>	



INDICE

1.14	37
Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale – approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 26 settembre 2019 - 392/2019/R/gas</i>	
1.15	37
Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall'1 ottobre 2019, in ordine alle reti regionali di trasporto <i>Delibera 26 settembre 2019 - 395/2019/R/gas</i>	

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

È stata pubblicata sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019, la legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del “*decreto crescita*” (D.L. n. 34/2019), con il quale il legislatore è intervenuto anche sulle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali, modificando l’art. 77 del DPR 43/73 (TULD).

Le nuove modalità di pagamento riguardano i diritti doganali propriamente detti (dazi, prelievi all’importazione, diritti di monopolio, imposte di consumo, ecc.) e, più in generale, “*ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge*”, comprendendo, quindi, anche le accise. Inoltre, le modalità di pagamento in questione si riferiscono anche al deposito cauzionale di somme a titolo dei suddetti diritti e, a differenza del passato, per previsione della nuova norma, è espressamente incluso anche il pagamento delle relative sanzioni.

Il pagamento dei diritti doganali e delle altre somme sopra menzionate può essere eseguito nei modi seguenti:

- mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile ai sensi del DLgs. 82/2005;
- mediante bonifico bancario;
- mediante accredito sul conto corrente postale intestato all’Ufficio delle Dogane;
- in contanti per un importo non superiore a 300 euro, in luogo dei precedenti 516,46 (è facoltà del direttore dell’Ufficio di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di importi più elevati, entro il limite massimo di 3.000 euro);
- mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, da stabilirsi con provvedimento direttoriale.

Tra le altre novità del decreto “crescita” in materia di accise, si segnala la reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici da parte:

- degli esercizi pubblici;

- degli esercizi di intrattenimento pubblico;
- degli esercizi ricettivi;
- dei rifugi alpini.

L'obbligo era stato abolito ai sensi dell'art. 1 comma 178 della L. 124/2017.

La modifica legislativa obbligherà i soggetti sopra indicati a versare un diritto di licenza pari a 33,57 euro, che dovrà essere corrisposto annualmente nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e, per i soggetti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. La società che cambia il proprio legale rappresentante, nominandone uno diverso rispetto a colui nei confronti quale era stata rilasciata la precedente licenza, è tenuta a richiederne una nuova. Qualora, infine, l'esercente omettesse tale versamento entro il termine stabilito, è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

PRASSI

2.1

Nota prot.n.73328 del 12 luglio 2019 - Fatturazione elettronica – Chiarimenti in merito alle autofatture – Estrazione dei beni dai depositi IVA

Com'è noto, dal 1° gennaio 2019 produce effetto la previsione di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo n.127 del 5 agosto 2015, come sostituito dall'art.1, comma 909, lettera a), n.3, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e modificato dagli articoli 10 e 15 del decreto legge n.119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n.136 del 17 dicembre 2018.

Tale disposizione stabilisce che *“per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”*.

Con l'introduzione di tale obbligo sono pervenute alla scrivente, da parte di alcune associazioni di categoria, richieste di chiarimenti circa il trattamento delle autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n.104 del 9 aprile 2019, ha fornito delucidazioni circa l'argomento in oggetto.

Di seguito si riassumono i principi enunciati in tale risposta a seguito di interpello. In linea di massima, i depositi IVA e l'estrazione dei beni dagli stessi, non si sottraggono alle regole generali in materia di fatturazione elettronica e pertanto permane l'obbligo di emissione in tale modalità con esclusione di obbligatorietà per i rapporti con soggetti non residenti o stabiliti in Italia i quali possono procedervi su base volontaria. Nello specifico occorre ricordare che i beni introdotti in libera pratica in un deposito IVA non sono soggetti ad imposta, mentre l'estrazione, anche qualora venisse effettuata dallo stesso soggetto che li ha introdotti, ne comporta l'assolvimento mediante annotazione nel registro di cui all'art. 25 del DPR n.633/72, di una fattura emessa ai sensi dell'art. 17, comma 2, del medesimo decreto (c.d. *“autofattura”*). Nella normalità dei casi, la predetta autofattura è un mero documento integrativo che il soggetto passivo stabilito in Italia deve emettere al fine di assolvere al debito d'imposta, quando l'operazione rilevante ai fini IVA è effettuata da un soggetto non residente. In detti casi, pertanto, *“tale documento e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio”*. Tuttavia, in talune ipotesi, non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto, in quanto quest'ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili e, pertanto, l'autofattura emessa al

momento dell'estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. In questa circostanza, l'autofattura deve seguire le regole generali e dovrà pertanto essere elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Per completezza di trattazione, giova sottolineare che, dall'art. 1, comma 3, del d.lgs.n.127/20156 è stato espunto il riferimento ai soggetti identificati (identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali pertanto non sono tenuti alla fatturazione elettronica. Nel caso, quindi, di operazioni nei loro confronti o da loro poste in essere, la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

2.2

Nota n. 69283/RU del 12/07/2019 - Legge 28 giugno 2019, n.58, conversione in Legge del Decreto legge 30 aprile 2019, n.34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

L'Agenzia, dopo aver segnalato la pubblicazione in G.U. della Legge 28 giugno 2019, n. 58, con la quale è stato convertito in legge il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", si sofferma, commentandole, le disposizioni di suo interesse.

In particolare, l'articolo 12 septies interviene sull'articolo 1, lettera c), del D.L. 29 dicembre 1983, n.746, in materia di semplificazioni delle dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e sul relativo regime sanzionatorio di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In buona sostanza, non è più previsto l'obbligo di consegnare al fornitore o prestatore, ovvero in dogana la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica. La norma ora prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riporti l'indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. L'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale. Per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. È stato, inoltre, modificato il comma 4-bis dell'articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.471, reintroducendo una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell'imposta)

nei confronti del cedente o del prestatore in caso di cessione o prestazione senza applicazione dell'IVA in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura del cessionario.

Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni suddette devono essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, vale a dire dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 13 ter, rubricato "*Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali*", ha sostituito il vigente articolo 77 del TULD, stabilendo nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali. A seguito dell'intervento normativo, le modalità di pagamento sono, ora, le seguenti: a) carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile; b) bonifico bancario; c) accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio; d) contanti, per un importo non superiore a euro 300. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell'Ufficio delle dogane può, tuttavia, consentire il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante; e) assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, lo giustificano. La ratio della modifica legislativa è stata quella di adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle dogane al mutato quadro giuridico/operativo, alle innovazioni tecniche intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell'amministrazione digitale. La nuova formulazione dell'articolo 77 del TULD assicura, innanzitutto, che, con le nuove previste modalità di pagamento, siano riscossi non solo i "*diritti doganali*" ma anche tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative. Gli operatori possono ora avvalersi dei vari strumenti di pagamento anche ai fini del versamento delle somme a titolo di sanzioni. Al fine di rendere più agevoli le relazioni tra Amministrazione e cittadini/imprese, viene, quindi, previsto il ricorso agli strumenti di pagamento elettronici oggi offerti dalle nuove tecnologie, quali le carte di debito, le carte di credito o prepagate, nonché ogni altro strumento elettronico disponibile. Il novellato articolo 77 ha, inoltre, permesso di uniformare la normativa doganale con il D.M. del 29/5/2007 laddove quest'ultimo aveva rimosso gli assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria dello Stato dal novero dei sistemi di pagamento dei diritti doganali; è stato, inoltre, ridotto consistentemente il limite massimo ammesso per i versamenti con l'uso del contante, con conseguente riduzione degli oneri a carico degli Uffici delle dogane.

L'articolo 16 bis, rubricato "*Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione*", ha disposto la riapertura dei termini previsti dall'articolo 3 del D.L. n.119/2018

per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Al riguardo, l'Agenzia evidenzia che dall'ambito applicativo della norma è stata espressamente esclusa la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

2.3

Nota n. 91956 del 26/07/2019 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR

Con la presente nota, l'Agenzia delle Dogane, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla validità e ambito di applicazione della procedura di previdimazione dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR, ha colto l'occasione per richiamare le norme in tema di certificazione dell'origine preferenziale, di dichiarazione di origine, di qualifica di esportatore autorizzato, di sistema degli esportatori registrati REX nel quadro SPG e negli accordi preferenziali e di procedura di domiciliazione ed istituto del luogo approvato.

Ai fini della **certificazione d'origine preferenziale**, l'Agenzia ricorda che l'articolo 64 Reg. UE 952/2013 (CDU) reca le norme primarie per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi. Oltre a ciò, si devono considerare le norme sull'origine preferenziale contenute nelle norme attuative adottate con il Reg. delegato UE 2446/2015 e con il Reg. esecuzione UE 2447/2015 in materia di rilascio e compilazione delle prove di origine. Le suddette disposizioni prevedono, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, la presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell'origine, in particolare: Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione; Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo; Certificati Form A, per i prodotti originari dei paesi beneficiari ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale entro l'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), rilasciati dalle autorità doganali dei paesi beneficiari; Certificati ATR per i prodotti in posizione di libera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia.

Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei certificati comprovanti l'origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore. Le richieste vanno compilate sui modelli o formulari riportati nei corrispondenti allegati ai protocolli origine. L'Agenzia

sottolinea la necessità di dover opportunamente calibrare e modulare l'attività istruttoria in base alla conoscenza degli operatori economici e dei loro rappresentanti in dogana e delle caratteristiche peculiari dei flussi di operazioni in esportazione, riducendo al minimo il limite di tempo previsto per la presentazione della domanda di rilascio dei certificati, ove siano verificati come sussistenti i requisiti e gli elementi conoscitivi correlati alle effettive realtà locali. Le indicazioni procedurali relative alla previdimazione dei certificati EUR1 ed ATR fornite con la nota prot. n. 6305 del 30.05.2003 tendevano a superare il disagio della distanza intercorrente tra la sede degli operatori e quella degli uffici doganali, in quanto ostacolo alla correttezza e alla celerità dei trasporti tale da determinare possibili distorsioni del traffico e negative ripercussioni di carattere economico ed occupazionale. L'Agenzia rileva che, dalla data della disposizione in parola ad oggi, numerosi sono stati i mutamenti nel quadro normativo, con riguardo al settore delle procedure dell'origine, al fine di tener conto proprio di quell'esigenza di celerità, essenziale per l'economia dei traffici commerciali. La scelta del legislatore unionale si è perciò indirizzata verso un sistema di prove dell'origine fondato sull'autodichiarazione resa dall'esportatore, infatti il certificato EUR 1, a partire dall'accordo UE-Corea del Sud, è stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine.

L'Agenzia ricorda che sia le vigenti disposizioni unionali (art. 75 e segg. RE) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell'origine, in alternativa ai certificati di circolazione, la compilazione e l'emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo. La **dichiarazione di origine** può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi: dall'esportatore autorizzato; dall'esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell'accordo UE-Canada ed UE-Giappone); da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.

Le disposizioni unionali (in particolare gli articoli 67, 119, 120 RE) hanno ripreso ed esteso le agevolazioni a disposizione degli operatori in materia di certificazione dell'origine, ed hanno regolamentato la figura dell'**esportatore autorizzato**. Lo status di esportatore autorizzato semplifica le modalità di esportazione e consente di poter certificare direttamente l'origine mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati, in quanto la stessa dichiarazione di origine ha identico valore giuridico dei sopra descritti certificati di circolazione, con l'ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione. La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta entro l'ambito degli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale stabilisce le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione. L'attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinato all'accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei

requisiti previsti. Nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell'ambito di uno specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva, cioè nell'ambito di un ulteriore accordo, l'Ufficio potrà avvalersi dei riscontri già effettuati in sede di verifica preliminare all'autorizzazione già rilasciata. L'Ufficio potrà limitarsi dunque ad acquisire solo specifici elementi integrativi e di cui non sia già in possesso.

Per quanto riguarda gli **spedizionieri doganali** e le case di spedizione ed i fornitori di servizi logistici in generale, l'Agenzia aveva di fatto escluso dalla possibilità da parte di tali soggetti di richiedere l'attribuzione della qualifica di esportatore autorizzato. Considerate le accresciute esigenze dei traffici commerciali attuali, nonché le nuove e più ampie disposizioni contenute sia nelle norme unionali che nei protocolli origine degli accordi più recentemente conclusi, l'Agenzia ora abbandona questa scelta. A tale proposito, l'Agenzia evidenzia che il documento contenente le "*Linee guida per gli esportatori autorizzati*" della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede una espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione. A tale riguardo, rileva la posizione di apertura già espressa dalla Commissione, circa la possibilità anche per un soggetto fornitore di servizi logistici di richiedere e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti.

In materia di prove di origine, le norme unionali (art. 78 e segg. RE) hanno previsto la registrazione al sistema REX, come requisito per la compilazione di una attestazione sull'origine dei prodotti da esportare. La registrazione va richiesta alle competenti autorità ai fini dell'inserimento in una banca dati supportata da un sistema IT messo a disposizione e gestito dalla Commissione Europea. L'operatore commerciale assume la qualifica di "**esportatore registrato**". Il numero di registrazione ottenuto dovrà essere riportato dall'esportatore al momento della compilazione dell'attestazione di origine. I competenti uffici doganali, ai fini della registrazione al sistema, procedono ad un controllo meramente formale sulla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda, demandando a una fase successiva l'attività di controllo sulla correttezza e veridicità delle attestazioni di origine e sul carattere originario dei prodotti. In ambito SPG il sistema REX ha avuto avvio dal 1° gennaio 2017 (art. 80 e segg. RE), con applicazione graduale per i paesi beneficiari nel corso del periodo transitorio fino al 30 giugno 2020; le attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati sostituiranno progressivamente i certificati Form A. L'utilizzo dell'attestazione di origine di esportatori registrati REX è previsto (art. 68 RE) anche entro l'ambito di accordi commerciali bilaterali tra l'UE e i paesi partner; alla data attuale il sistema REX è in uso nell'Accordo UE/Canada (CETA) e nell'Accordo UE/Giappone. Nell'ambito dei predetti accordi non è prevista la prova dell'origine del certificato di circolazione EUR 1.

La **procedura di domiciliazione**, prevista dal “vecchio” codice doganale (Reg. (CEE) 2913/1992), consentiva agli operatori aventi determinati requisiti di potere vincolare la merce al regime doganale in parola nei locali dell’interessato utilizzando una procedura semplificata. Con l’entrata in vigore del Codice doganale dell’Unione, le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione non sono più previste e il legislatore unionale ha individuato tre possibili istituti in cui ogni Stato membro avrebbe potuto trasformarle in relazione alle modalità con cui le stesse venivano utilizzate. Tali istituti, indicati nell’allegato 90, punto 6, del Reg. delegato UE 2446/2015, sono l’iscrizione nelle scritture del dichiarante, la dichiarazione semplificata e il luogo approvato. In Italia, la procedura di domiciliazione trovava, per le predette formalità di utilizzo, la naturale collocazione giuridica nell’ambito dell’istituto del **luogo approvato** ai sensi dell’art. 139 del Reg. UE n. 952/2013 e 115 del Reg. delegato UE 2446/2015. Pertanto, previa condivisione con gli operatori, l’Agenzia ha optato per la trasformazione delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione in autorizzazioni a presentare le merci presso un luogo diverso dalla dogana. In merito, l’Agenzia chiarisce che tale procedura doganale, essendo una modalità ordinaria di presentazione della merce, non è una semplificazione e pertanto non è prevista tra le procedure semplificate del Titolo V del Codice doganale dell’Unione. Il rilascio della relativa autorizzazione non è subordinato alla sussistenza di stringenti requisiti soggettivi che, invece, sono previsti per il rilascio delle autorizzazioni alle semplificazioni del Codice doganale dell’Unione e che erano disposti anche per la concessione delle autorizzazioni alle ex procedure di domiciliazione. La sussistenza dei predetti requisiti ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle ex procedure di domiciliazione, garantendo l’affidabilità del titolare, costituiva il presupposto per la concessione del beneficio della previdimazione dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR; tali requisiti soggettivi non sono stati previsti anche per il rilascio dell’autorizzazione alla presentazione della merce in luogo diverso dalla dogana (luogo approvato).

2.4

Nota n. 93087/RU del 30/07/2019 - Accordo di partenariato economico UE/Giappone. Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell’APE UE-Giappone in relazione alle procedure di origine

Con la presente nota, l’Agenzia riferisce in merito agli esiti della prima riunione del Comitato congiunto UE/Giappone sulle regole di origine, tenutasi a Bruxelles il 26 giugno 2019, in cui sono state affrontate questioni relative alla concreta applicazione dell’Accordo e sono state concordate, dalle due Parti, azioni finalizzate a garantire un ampio e ottimale utilizzo, da parte degli operatori economici di entrambe le Parti, delle disposizioni contenute nell’Accordo, ciò anche alla luce delle criticità emerse nel corso del primo

periodo di applicazione dello stesso Accordo. In proposito, l'Agenzia ritiene opportuno fornire talune informazioni ed utili elementi conoscitivi relativamente alle conclusioni a cui è pervenuto il suddetto Comitato congiunto.

Nella sopracitata riunione, entrambe le Parti contraenti hanno individuato la necessità di porre in essere le azioni sotto descritte.

Azioni del Giappone

Dal 1° agosto 2019 viene applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l'attestazione dell'origine deve essere considerata sufficiente al fine dell'ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto le autorità doganali giapponesi non possono chiedere all'importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell'attestazione citata né devono essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Allo stesso modo gli esportatori UE non sono obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine e l'assenza di tali spiegazioni non può avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza. Dal 1° dicembre 2019 entrerà, invece, in vigore la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l'inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all'attestazione dell'origine.

Azioni dell'Unione europea

I Servizi della Commissione continueranno ad impegnarsi per garantire il corretto funzionamento e l'applicazione dell'Accordo diffondendo informazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- una dichiarazione sull'origine può riguardare più spedizioni così come previsto dall'art.3.17.5 (b) dell'Accordo;
- l'attestazione dell'origine dell'esportatore deve essere considerata sufficiente: non è pertanto necessario fornire alcun certificato di origine a supporto della stessa;
- l'attestazione dell'origine è valida anche se essa non riporta la firma dell'esportatore o il timbro della ditta;
- il numero REX (esportatore registrato) è rilevante esclusivamente per gli esportatori UE mentre gli esportatori giapponesi inseriranno il Japan Corporate Number nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell'allegato 3-D dell'Accordo;
- la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della "*conoscenza dell'importatore*" conformemente all'art.3.18 dell'Accordo.

Azioni dell'Unione europea e del Giappone

Le parti hanno concordato che l'attestazione dell'origine può essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura.

I Servizi della Commissione hanno istituito la seguente casella di posta funzionale tramite la quale gli operatori economici degli Stati Membri possono inviare quesiti inerenti l'applicazione dell'Accordo in argomento.

TAXUD-E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu

2.5

Nota n. 99025 del 7 agosto 2019 – Nuova procedura di transito in Turkmenistan

L'Agenzia delle Dogane riproduce il testo tradotto in italiano della nota prot. 06/195110 del 10/07/2019 predisposta dal Servizio Doganale Nazionale del Turkmenistan, la cui versione in lingua inglese è pervenuta per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La nota illustra la procedura da seguire per il vincolo al regime del transito doganale di merci e veicoli trasportati attraverso la frontiera doganale del Turkmenistan.

2.6

Nota n. 125796 del 12 settembre 2019 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-07-2019 al 12-01-2020)

L'Agenzia informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30 agosto 2019, pubblicato sulla G.U. n. 213 del 11.09.2019, ha fissato (confermandolo) il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13.07.2019 al 12 gennaio 2020.

Tale tasso di interesse si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del D.P.R. n. 43/1973 - maggiorato di 4 punti - ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

2.7

Nota prot.n.126091/RU del 24 settembre 2019

A fronte del clima di incertezza circa l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo di recesso (no-deal), l'Agenzia ricorda che, con la nota prot. n. 29089 del 12 marzo 2019, aveva già fornito indicazioni circa una serie di documenti-guida relativi a problematiche di carattere doganale e fiscale connesse alla BREXIT che la Commissione Europea aveva pubblicato sul proprio sito internet. L'Agenzia evidenzia poi che la "*Nota di orientamento sul recesso del Regno Unito e questioni connesse alle dogane in caso di mancato accordo*" dell'11 marzo 2019 è ora disponibile anche nella versione in lingua italiana sul sito della Commissione europea. Si segnala altresì che alla nota in commento sono allegati due documenti (predisposti dalla Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale) che forniscono interessanti esempi pratici ai fini della corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di transito e di esportazione agli scambi commerciali UE/UK che dovessero verificarsi "*a cavallo*" della data di recesso del Regno Unito.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti siti unionali:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxude

2.8

Nota n. 139382 del 27 settembre 2019 - Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e Operatore Economico Autorizzato (AEO): avvio del nuovo sistema unionale per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni. Estensione in esercizio a partire dal 1° ottobre 2019

Nella presente nota l'Agenzia delle Dogane informa che i Servizi della Commissione hanno sviluppato nuove applicazioni *on line*, da utilizzare, a partire dal 1° ottobre 2019, per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e sull'Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Le citate applicazioni sono fruibili mediante i seguenti componenti unionali:

- "*EU Generic Trader Portal*" (GTP), dedicato agli operatori economici per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni ITV e AEO;
- "*Sistema EOS - Economic Operator Systems*", attraverso il quale gli uffici dell'Agenzia, centrale e territoriali, gestiscono le domande e le decisioni lungo il loro ciclo di vita.

Il GTP è raggiungibile al seguente URL: <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>

Per accedere, in particolare, l'operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e delle autorizzazioni ai servizi EU, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) secondo le proprie necessità operative.

L'Agenzia, dopo aver chiarito che anche i soggetti già in possesso di una decisione ITV o AEO devono comunque registrarsi al GTP per eventuali successive comunicazioni o modifiche inerenti le proprie decisioni, fornisce istruzioni operative per l'accesso del personale doganale al sistema EOS e per la presentazione e gestione delle domande/istanze ai fini ITV e AEO da parte dell'operatore economico e degli uffici competenti.

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1

Circolare n. 4 del 26 giugno 2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 35, comma 3-bis. Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo. Decreto 4 giugno 2019

Il 14 giugno 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 giugno 2019 riguardante la semplificazione dei microbirrifici di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 504/95. Il nuovo provvedimento consente ai cosiddetti microbirrifici, ovvero ai birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, di beneficiare, relativamente alla birra ivi prodotta, di una riduzione dell'aliquota di accisa nella misura del 40 per cento.

La circolare specifica le caratteristiche che configurano il microbirrificio, ovvero il divieto in capo ai microbirrifici di ricezione da altri soggetti di birra condizionata o sfusa in regime sospensivo da accisa e l'obbligo di fabbricazione della birra esclusivamente a seguito di un processo di lavorazione integrato, a partire dalla realizzazione del mosto.

L'applicazione dell'aliquota ridotta di accisa è condizionata alla circostanza che la birra immessa in consumo direttamente dall'impianto sia ottenuta da un ciclo di produzione, interamente eseguito nel microbirrificio, comprendente le operazioni che vanno dalla realizzazione del mosto fino al condizionamento del prodotto.

L'Agenzia delle dogane con la circolare in questione chiarisce che il Decreto del 4 giugno 2019 ridefinisce in modo estensivo il deposito fiscale per i microbirrifici, ricomprendendo nella gestione in regime sospensivo tutti i luoghi destinati allo svolgimento delle fasi di fabbricazione, incluso il condizionamento, in precedenza escluso.

Infine, a differenza della previgente disciplina, è ora consentito il trasferimento di birra condizionata in regime sospensivo se destinata verso altri Stati membri dell'Unione europea o all'esportazione verso Paesi Terzi. Qualora ci si avvalga di tale nuova facoltà lo stesso esercente ne dà preventiva comunicazione una tantum all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul microbirrificio. Viene resa in tal modo possibile agli operatori una modalità alternativa di circolazione comunitaria della birra condizionata stante le segnalate criticità registratesi nelle movimentazioni di prodotto assoggettato ad accisa mediante impiego del DAS.

1.2

Nota prot. 30647/RU del 2 luglio 2019 - Integrazione dei servizi digitali per la gestione dei rinnovi delle comunicazioni da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art.4 del DM 12/04/2018 e per la gestione delle rettifiche degli atti di assenso e delle comunicazioni – TRADERS - Istruzioni operative

Con la Nota prot. 30647/RU del 2 luglio 2019 l'Agenzia delle dogane fa seguito alle istruzioni contenute nella nota prot. 73179/RU del 2 luglio 2018, relativamente all'utilizzo dei servizi digitali predisposti al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dal Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel medesimo decreto, articolo 4 comma 4, i TRADERS autorizzati ai sensi dell'art.4 che intendono proseguire l'attività di stoccaggio presso depositi ausiliari oltre il termine di validità annuale, devono effettuare una nuova comunicazione almeno trenta giorni prima della suddetta scadenza.

Con la nota in commento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare al predetto obbligo e disponibili dal 2 luglio 2019 sul Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM). Le nuove funzionalità per gli Uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 31 maggio u.s., sono disponibili in ambiente di esercizio dal 2 luglio 2019.

1.3

Nota n. 84845 del 24 luglio 2019 - Microbirrificio - Integrazione della Nota n. 121555 del 4 novembre 2014 - Digitalizzazione Accise: obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti "Microbirrifici" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019

Con la nota n. 84845 del 24 luglio 2019 l'Agenzia delle dogane ha fornito le istruzioni, nell'ambito di quanto disposto dalla nota prot. n. 121555 del 4 novembre 2014 – *"Digitalizzazione Accise: obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti "Microbirrifici"*, per gli Uffici delle Dogane e Monopoli e operatori al fine di consentire la gestione del periodo transitorio. Si riportano tali istruzioni:

- gli operatori che operano per la licenza come Microbirrificio (Art. 1 lettera b - DM 04/06/2019) o Piccola birreria nazionale (Art. 1 lettera e - DM 04/06/2019) dovranno continuare ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi record A – Dati di controllo, E – Riepilogo dell'accisa ed R – Ravvedimento. Il tipo record C non dovrà essere più utilizzato. La segnalazione *"42 - Importo non congruente con dati giornalieri/crediti e riaccrediti"*, fino all'eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere presa in considerazione.
- gli operatori che non intendono avvalersi dell'agevolazione prevista dal DM 04/06/2019, dovranno

utilizzare, dopo aver proceduto con l'aggiornamento dei dati della licenza, il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici.

1.4

Direttiva n. 131411 del 20/09/2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi

Con la nota prot. 131411/RU del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle dogane ha inteso fornire chiarimenti relativamente alla reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici.

In primo luogo, la necessità di un'integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa; ciò in considerazione dell'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell'Agenzia è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie. Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto. Per le attività di vendita avviate dal 30/06/2019, appare utile

rammentare che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale, non occorre presentare la denuncia all'Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. Diretta conseguenza, infine, del mutato assetto normativo è il superamento dell'elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla direttiva RU 113015 del 09/10/2017 della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, stante il ripristino dell'obbligo di cui in oggetto. Tuttavia le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

1.5

3° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 137903 del 26 settembre 2019

L'Agenzia delle dogane con la Nota prot. 137903 del 26 settembre 2019 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/07/2019-30/09/2019. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nell'art. 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 (TUA) e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 ottobre 2019.

Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2021.

GIURISPRUDENZA

2.1

Corte di Cassazione sentenze da 24259 a 24263 depositate il 30 settembre 2019

Con cinque sentenze gemelle (dalla 25259 alla 24263 depositate il 30 settembre 2019) la Suprema Corte si è espressa sui tempi a disposizione per la richiesta di rimborso delle accise. La Cassazione da un lato sancisce che il termine biennale per la restituzione del credito per le accise decorre dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio. Dall'altro, viene espressamente previsto che il rimborso a causa di esonero o agevolazione è un'ipotesi completamente diversa rispetto alla restituzione per indebito versamento delle accise. Solo in quest'ultimo caso il termine dell'istanza diventa più restrittivo e decorre dalla data del pagamento.

In altre parole la Cassazione ha espresso il principio di diritto in base al quale in tema di accise, il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto n. 546 del 1992, dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, il quale, nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, si concretizzava nell'attestazione rilasciata dalle forze armate relativamente all'effettiva destinazione dei carburanti ceduti a fini istituzionali.

In conclusione la Cassazione, con le sentenze 24259/2019 e seguenti, distingue i momenti giuridici rilevanti ai fini del rimborso delle accise (i) in caso di diritto al beneficio del rimborso e (ii) in caso di indebito pagamento dell'imposta. Nel primo caso il termine per un rimborso non deve essere calcolato a far data dal pagamento del quantum non dovuto, ma dall'esistenza di tutte le condizioni per poter accedere al beneficio. Nel secondo caso si applica il termine biennale sancito dall'articolo 14 del TUA, ovvero rileva la data del pagamento.

Le pronunce della Cassazione si allineano a quelle della Corte di giustizia dell'UE, la quale ha ribadito in diverse occasioni che sono *"contrarie al principio di effettività le discipline nazionali che escludevano il diritto al rimborso per essere il termine già integralmente decorso prima che il contribuente avesse la possibilità stessa di proporre la relativa istanza"*.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020

Delibera 09 luglio 2019 - 296/2019/E/gas

Con il provvedimento in esame, ARERA ha deliberato:

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, 50 (cinquanta) controlli tecnici relativi alla qualità del gas (concentrazione di odorizzante, potere 5 calorifico superiore effettivo e pressione relativa) nei confronti delle imprese distributrici;
2. di pubblicare la Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell'Autorità, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria e in particolare della sua Area Combustibili ai sensi dell'art. 63, comma 1 e comma 2, lettera b), n. 2 del Codice in quanto operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
7. di provvedere, con successivo impegno di spesa, alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili, per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2019;
8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della

Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2019;

9. di provvedere per le azioni a seguire, comprensive dell’assunzione dell’impegno di spesa e della stipula del contratto con la società Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, Area Combustibili.

1.2

Determinazione, in via definitiva, dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all’anno 2019

Delibera 09 luglio 2019 - 297/2019/R/gas

Con la presente deliberazione l’Autorità approva i ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 15 della RTSG.

In particolare, ARERA ha deliberato:

1. di approvare, in via definitiva, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio di cui all’articolo 15 della RTSG relativi all’anno 2019 proposti dalle società Stogit S.p.a., Edison Stoccaggio S.p.a. e Ital Gas Storage S.p.a., come risultanti dalla Tabella 1 allegata al provvedimento in esame;
2. di approvare, ai sensi del punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, il conguaglio dei costi riconosciuti negli anni precedenti alla società Edison Stoccaggio S.p.a., pari a euro 13.850.408, determinato sulla base del coefficiente di riproporzionamento presentato dalla Società di 71,6%;
3. di prevedere che, ai fini dell’eventuale revisione del conguaglio di cui al punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, qualora autorizzata all’esercizio in sovrapposizione del giacimento di San Potito e Cotignola entro il 31 dicembre 2019, la società Edison Stoccaggio S.p.a., possa presentare specifica istanza di revisione del coefficiente di riproporzionamento al fine di valorizzare gli incrementi di capacità di spazio, se permanenti, del sito.

1.3

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dal 1 ottobre 2019

Delibera 09 luglio 2019 - 301/2019/R/gas

Con la delibera 301/2019/R/gas, ARERA disciplina le procedure concorsuali per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza (FUI) e dei fornitori del servizio di default distribuzione (FDD) del gas naturale a partire dall’1 ottobre 2019.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019, confermando le disposizioni dell'analoga delibera 407/2018/R/gas relativa all'individuazione dei fornitori dei Servizi di Ultima Istanza (SUI) per l'anno termino 2018/2019.

In particolare, vengono confermate:

- **la durata dell'assegnazione** – che rimane pari all'anno termico (1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020);
- **le condizioni economiche** - L'applicazione ai clienti del FUI/FDD di un prezzo riferito alle condizioni economiche del servizio di tutela, prevedendo al contempo (in analogia con quanto definito nella precedente delibera 407/2018/R/gas) che per il periodo dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 (in cui non troveranno più applicazione le condizioni di tutela a valle del superamento disposto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124) le condizioni economiche di riferimento per la remunerazione dei SUI siano definite in continuità con quelle oggi applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tali servizi.

Viene altresì confermata l'articolazione crescente nel tempo del prezzo applicato al cliente finale in funzione della permanenza dei clienti all'interno dei SUI, mirata a incentivare la ricerca di un venditore nel mercato libero da parte di tali clienti.

In particolare, con riferimento ai clienti domestici e ai condomini uso domestico del servizio di fornitura erogato dal FUI, la disciplina continua a prevedere l'applicazione di condizioni economiche uguali a quelle del servizio di tutela gas per i primi tre mesi di erogazione del servizio, maggiorate, a partire dal quarto mese di erogazione, del valore dell'offerta economica formulata da ciascun FUI con riferimento all'area di assegnazione del servizio in sede di gara.

Questa struttura di prezzo risulta coerente con la previsione del decreto ministeriale 28 maggio 2019 di tutelare il cliente finale nei primi mesi di erogazione della fornitura; tutela che comporta l'applicazione ai clienti domestici e ai condomini uso domestico:

- a) di un prezzo per la parte materia prima uguale in tutte le aree geografiche e pari a quanto previsto per il servizio di tutela per un periodo iniziale;
- b) successivamente, di un prezzo differenziato territorialmente in funzione di quanto offerto dagli assegnatari del servizio nelle aree di erogazione dello stesso.

Per le altre tipologie di clienti che hanno accesso al servizio di fornitura di ultima istanza o al servizio di fornitura erogato dal FDD è invece prevista da subito l'applicazione di un prezzo costituito, per la parte materia energia:

- a) da una componente a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, fissata dall'Autorità in linea con le condizioni del servizio di tutela;

b) da una componente correlata al valore economico dell'offerta formulata da ciascun FUI/FDD in

- **le aree geografiche** - Le nove aree: 1° Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; 2° Lombardia; 3° Trentino-Alto Adige e Veneto; 4° Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna; 5° Toscana, Umbria e Marche; 6° Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; 7° Lazio; 8° Campania; 9° Sicilia e Calabria.
- **le informazioni pre-gara** - Le informazioni pre-gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure selettive, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra potenziali nuovi partecipanti e i SUI uscenti, agevolando così la formulazione delle offerte da parte degli operatori. Viene tuttavia previsto che le informazioni già a disposizione di Acquirente unico, anche tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), non vengano nuovamente richieste ai FUI/FDD uscenti, ma estratte direttamente dalle banche dati di Acquirente unico.
- **il meccanismo per la reintegrazione degli oneri non recuperabili** - I meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili, connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili.

Maggiori dettagli inerenti i provvedimenti assunti dall'Autorità sono consultabili mediante la lettura integrale della delibera pubblicata sul portale di ARERA.

1.4

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016

Delibera 16 luglio 2019 - 305/2019/R/gas

Il presente provvedimento dispone, per l'anno 2016, un riconoscimento in acconto sull'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2016 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità del servizio di distribuzione del gas naturale) in misura pari all'80%.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di prevedere un riconoscimento in acconto sull'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2016 spettanti (saldo algebrico dei premi e delle penalità) in misura pari all'80%;
- di prevedere il suddetto riconoscimento a tutte le imprese distributrici o alle loro aventi causa che forniscano, mediante il sistema on-line, entro il termine del 4 ottobre 2019 un riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2016, salvo espressa rinuncia comunicata mediante PEC alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ("Csea") entro il 15 ottobre 2019;
- di dare mandato a Csea di provvedere al pagamento dell'acconto di cui al primo punto a tutte le imprese di cui al secondo punto, entro il 30 ottobre 2019, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas.

1.5

Conferimento di capacità di trasporto presso il punto di entrata di Mazara del Vallo

Delibera 16 luglio 2019 - 308/2019/R/gas

Con il presente schema di delibera ARERA dà mandato all'impresa maggiore di trasporto (Snam Rete Gas) di introdurre - solo per l'anno 2019 - una seconda sessione di conferimento di capacità annua nel mese di settembre presso il punto di entrata di Mazara del Vallo. In particolare, ARERA ha statuito che la procedura suddetta si svolga, come previsto dalla vigente normativa, attraverso aste on-line trasparenti e non discriminatorie, organizzate mediante la piattaforma individuata nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto e che consentano la più ampia partecipazione degli utenti, e che nessun costo aggiunto sia posto a carico del sistema per lo svolgimento della procedura stessa.

1.6

Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità 642/2018/E/gas sulle reti di distribuzione del gas naturale della società CO.M.E.S.T. S.r.l.

Delibera 16 luglio 2019 - 314/2019/E/gas

ARERA approva la relazione di chiusura (la "Relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione 11 dicembre 2018, 642/2018/E/gas sulle reti di distribuzione del gas naturale della società CO.M.E.S.T. S.r.l." allegata sub. Allegato A al provvedimento in esame) dell'indagine conoscitiva avente a oggetto la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni comunicate ad essa Autorità - a fini tariffari - dalla CO.M.E.S.T. S.r.l., relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale di quest'ultima. Inoltre ARERA ha deliberato di prevedere che la società CO.M.E.S.T. S.r.l. relazioni gli Uffici dell'Autorità, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione in esame, in merito all'avanzamento tecnico ed economico dei lavori di adeguamento delle reti di cui si dà conto nella citata relazione, ferme restando le responsabilità della stessa società negli adempimenti nei confronti del concedente, nonché la responsabilità del medesimo concedente nel valutare il rispetto, da parte della società, degli obblighi di cui alla Convenzione, nonché di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai Comuni interessati e al Tribunale di Palermo.

1.7

Aggiornamento, per il mese di agosto 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 23 luglio 2019 - 319/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna per il mese di agosto 2019, nell'ambito dell'obiettivo strategico relativo al "*Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato*", le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 agosto 2019, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 6,107405 euro/GJ che corrisponde a 0,611168 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.8

Valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale relativi al 2017 e 2018 e revisione del termine per la presentazione dei Piani relativi al 2019

Delibera 30 luglio 2019 - 335/2019/R/gas

Con la presente deliberazione ARERA, nell'ambito dell'obiettivo strategico della "*Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio*", esprime la valutazione sui Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale relativi agli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di valutare, ai sensi dell'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11, i Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas relativi agli anni 2017 e 2018;
- di esprimere una valutazione negativa sugli interventi di sviluppo di cui ai Piani presentati da Energie Rete Gas S.p.a.;
- di proseguire l'esame degli interventi nell'ambito della valutazione sui Piani 2019 e 2020 redatti in coerenza con i Requisiti minimi di cui alla deliberazione 468/2018/R/GAS relativamente a:

- a) a. interventi "*Potenziamento per nuove importazioni da sud*", "*Derivazione per Rezzato 2° tratto*", "*Metanodotto Cazzano S. Andrea - Clusone*", "*Pot. Der. Pinerolo - Villarperosa*", "*Metanodotto Vernole - S. Donato di Lecce*" e "*Pot. Derivazione per Udine Est*" inclusi nel Piano di Snam Rete Gas S.p.a.;
- b) intervento "*Larino – Biccar*" incluso nel Piano di Società Gasdotti Italia S.p.a.;
- c) intervento "*Piombino - Isola d'Elba*" incluso nel Piano di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a.;
- d) interventi "*Dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione – Trento Riva del Garda*" e "*Dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -Cles*" inclusi nel Piano di Retragas S.r.l.;
- con riferimento al progetto "*Galsi*", di richiedere a Snam Rete Gas S.p.a. di chiarire nell'ambito dei Piani 2019 e 2020 se tale progetto sia da escludere definitivamente dagli investimenti previsti nell'orizzonte di Piano, ovvero se vada incluso, insieme con lo sviluppo delle necessarie interconnessioni e delle opere funzionali alla sua operatività, in modo da poter procedere a una sua valutazione;
- con riferimento al progetto "*Metanizzazione della Sardegna*", proposto nei Piani di Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a., data la rilevanza strategica e la dimensione dell'investimento, di rimandare la valutazione in esito alla predisposizione e pubblicazione da parte dei proponenti di un'ACB coerente con i Requisiti minimi di cui alla deliberazione 468/2018/R/GAS e con i Criteri applicativi ed elaborata secondo scenari coordinati tra settore elettrico e gas, che tengano in dovuto conto le prospettive di sviluppo energetico complessivo dell'isola;
- di richiedere a Snam Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a., anche per mezzo della neocostituita società che ha la titolarità del progetto "*Metanizzazione della Sardegna*", di presentare congiuntamente all'ACB di cui sopra uno specifico documento pubblicabile che, con riferimento a tale progetto, descriva in dettaglio gli scenari energetici di riferimento, le ipotesi considerate per il calcolo dei benefici e dei costi e i relativi risultati;
- di avviare uno studio indipendente finalizzato ad una più ampia valutazione, in logica ACB, delle opzioni disponibili in relazione all'adeguamento infrastrutturale del sistema energetico della regione Sardegna, che tenga conto dei diversi progetti infrastrutturali (avviati o previsti) dell'isola e delle loro eventuali interdipendenze;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling affinché, con il supporto della Direzione Affari Generali e Risorse, avvii una collaborazione con la società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico S.p.a. nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 99/2009;
- di modificare il termine per la presentazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del

gas relativi al 2019 di cui all'articolo 8, comma 5 della deliberazione 468/2018/R/GAS, fissandolo al 31 dicembre 2019;

- di trasmettere il provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, nonché ai gestori del sistema di trasporto: Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l.; Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l.; Retragas S.r.l., Società Gasdotti Italia S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a.

1.9

Aggiornamento per il mese di settembre 2019 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 27 agosto 2019 - 362/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di settembre 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 30 settembre 2019, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 5,553357 euro/GJ che corrisponde a 0,555724 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.10

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela – modifiche al TIVG a partire dall'1 gennaio 2020

Delibera 03 settembre 2019 - 366/2019/R/gas

La deliberazione modifica il TIVG in ragione dell'assetto della tariffa per il servizio di trasporto del gas naturale previsto a partire da gennaio 2020.

Tra le altre cose, ARERA ha deliberato di:

1. di abrogare l'articolo 6, comma 2, lettera c del TIVG;
2. di sostituire la Tabella n. 8 del TIVG con la seguente "Tabella n. 8 – Elemento QTMCV"

Periodi	euro/GJ
Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013	0,040784
Dall'1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014	0,065447
Dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014	0,076584
Dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014	0,285566
Dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015	0,301506
Dall'1 aprile 2015 al 30 settembre 2015	0,097326
Dall'1 ottobre 2015 al 31 marzo 2016	0,045906
Dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017	0,051969
Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019	0,044042

3. di sostituire la Tabella n. 12 del TIVG con la seguente "Tabella n. 12 – Elemento QTPSV":

Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013	Dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014	Dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	Dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,127751	0,142812	0,150291	0,150274
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
Dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019	Dall'1 gennaio 2020
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,153201	0,141525	0,147144	0,112516

Ulteriori dettagli inerenti le altre modifiche al TIVG apportate dalla delibera in esame sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

1.11

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Italgas Reti S.p.a. avverso le deliberazioni 9 aprile 2019, 98/2019/R/gas e 128/2019/R/gas

Delibera 10 settembre 2019 - 369/2019/C/gas

Considerato che in data 18 luglio 2019, è stato notificato all'Autorità, da parte di Italgas Reti S.p.A., un

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (prot. Autorità 0019195 del 18 luglio 2019) per l'annullamento delle deliberazioni 98/2019/R/gas e 128/2019/R/gas, ritenuto opportuno che, ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. 1199/1971, il suddetto ricorso sia trasferito e deciso in sede giurisdizionale, ARERA ha deliberato di proporre opposizione al suddetto Ricorso Straordinario e di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio, per le azioni a seguire.

1.12

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG

Delibera 24 settembre 2019 - 384/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2019 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG.

In particolare, con la delibera in esame, ARERA ha previsto:

1. Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019, i valori dell'elemento PFOR,t e della componente CMEM,t, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono quelli fissati nella Tabella 1 allegata alla delibera;
2. Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019, il valore dell'elemento QTVt, di cui all'articolo 8, del TIVG, è pari a 0,010116 euro/GJ;
3. Con decorrenza 1 ottobre 2019, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 5 – Elemento QTFi

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	1,294924
Ambito nord orientale	1,132135
Ambito centrale	1,287791
Ambito centro-sud orientale	1,228735
Ambito centro-sud occidentale	1,169931
Ambito meridionale	1,087846

4. Ai fini della quantificazione della stima della spesa annua del servizio di tutela e delle offerte indicizzate alle condizioni di tutela rappresentata nelle schede di confrontabilità di cui al Codice di condotta commerciale e nel Portale Offerte si applicano i criteri di cui alla deliberazione 51/2018/R/ com fino alla data di rimozione dei servizi di tutela.

1.13

Aggiornamento, per il mese di ottobre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 24 settembre 2019 - 385/2019/R/gas

Con la delibera in esame ARERA aggiorna, per il mese di ottobre 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, l'Autorità ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 ottobre 2019, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 5,501818 euro/GJ che corrisponde a 0,550567 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.14

Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale – approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.

Delibera 26 settembre 2019 - 392/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA approva, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS16 inerente lo sviluppo di mercati dell'energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo - una proposta di aggiornamento della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas che disciplina le modalità di accesso al Database dei dati fondamentali, organizzato e gestito da Snam Rete Gas, nonché le modalità di consultazione ed estrazione dei dati e dei report ivi contenuti da parte del GME. In particolare, in coerenza con le disposizioni della deliberazione 631/2018/R/gas e del TIMMIG, ARERA ha deliberato di approvare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del TIMMIG, lo schema di Convenzione tra Snam Rete Gas e il GME trasmesso con le comunicazioni del 9 agosto 2019.

1.15

Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall'1 ottobre 2019, in ordine alle reti regionali di trasporto

Delibera 26 settembre 2019 - 395/2019/R/gas

Con il presente provvedimento - nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS17 relativo al funzionamento

efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato - ARERA definisce disposizioni inerenti la disciplina del servizio di default trasporto sulle reti regionali di trasporto a partire dall'1 ottobre 2019, a seguito del mancato svolgimento delle procedure per l'individuazione degli FTT.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

1. di stabilire, con riferimento al servizio di bilanciamento, in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto per l'anno termico 2019-2020, che:
 - a. Snam Rete Gas pubblici sul proprio sito internet la propria disponibilità a svolgere, per l'anno termico 2019-2020, il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi secondo le condizioni di cui alla successiva lettera c.;
 - b. ciascuna impresa regionale di trasporto possa manifestare a Snam Rete Gas, entro le tempistiche da essa definite, comunque non inferiori a 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a., la volontà di usufruire, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, della disponibilità di Snam Rete Gas a svolgere il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
 - c. al servizio svolto da Snam Rete Gas ai sensi della lettera a., si applichi la regolazione prevista per il FTT, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, ad eccezione:
 - i. delle condizioni economiche applicabili ai clienti;
 - ii. del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdDT di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 della disciplina 249/2012/R/gas.

CUSTOMS NEWSLETTER | LUGLIO - SETTEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM